

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 17/03/2026

FATTO

La società cliente espone quanto segue:

- sono emerse anomalie in quanto numerosi clienti, circa cinquanta, hanno effettuato pagamenti di fatture emesse su un conto corrente risultante intestato a un soggetto diverso;
- è stata fornita all'intermediario piena visibilità di tutte le operazioni, comprensive di nominativi dei clienti, date e importi, ma l'intermediario ha comunicato di trattenere comunque le somme;
- il suo conto è stato chiuso unilateralmente dall'intermediario nel mese di settembre 2025, con contestuale trattenuta degli importi senza possibilità di recuperarli;
- sono state inviate due comunicazioni PEC di diffida, senza ottenere alcuna modifica della posizione assunta dall'intermediario;

- l'importo complessivo non restituito ammonta a € 67.534,19.
La società chiede la restituzione di tale importo.
In via preliminare l'intermediario eccepisce:
 - l'inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità, in quanto non risultano indicati gli estremi specifici delle operazioni contestate né prodotti i documenti necessari alla loro individuazione;
 - la mancata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non essendo state prodotte le fatture asseritamente emesse né alcun elemento idoneo a provare l'errore dedotto;
 - l'inammissibilità della pretesa per fatto non ascrivibile all'intermediario, poiché l'eventuale errore è riconducibile ai disponenti dei bonifici che hanno utilizzato un iban riferibile a soggetto diverso e alla carente informazione fornita ai clienti da parte della società ricorrente.
- Nel merito, l'intermediario rappresenta quanto segue:
 - il rapporto di conto corrente è stato aperto nel 2024 presso una filiale e il recesso unilaterale è stato esercitato nel rispetto delle condizioni contrattuali tramite comunicazione pec del 16 giugno 2025;
 - la chiusura del conto è avvenuta il 19 settembre 2025 con osservanza del preavviso di due mesi e con trasferimento del saldo su altro conto intestato alla società presso diverso intermediario;
 - a seguito del reclamo del 24 settembre 2025, la società ha richiesto la restituzione di bonifici disposti da propri clienti verso un conto intestato a diversa società per un importo complessivo di € 67.534,19;
 - nella risposta del 13 ottobre 2025 è stato rilevato che tutti i bonifici risultavano correttamente accreditati in base all'identificativo unico indicato dai pagatori, escludendo qualsiasi trattenuta indebita;
 - nella replica del 19 novembre 2025 l'intermediario ha confermato la piena correttezza dell'operato sia in ordine agli accrediti sia in ordine al recesso esercitato in conformità al contratto;
 - gli accertamenti contabili svolti hanno confermato la piena corrispondenza tra l'iban utilizzato dai pagatori e il conto di accredito, con esclusione di qualsiasi errore imputabile all'intermediario;
 - la normativa sui servizi di pagamento prevede l'esecuzione dei bonifici sulla base dell'identificativo unico senza obbligo di verificare la corrispondenza tra intestazione e iban, con conseguente assenza di responsabilità dell'intermediario in presenza di un iban inesatto indicato dal pagatore;
 - nessuna richiesta di richiamo dei fondi risulta pervenuta all'intermediario relativamente alle operazioni contestate;
 - la gestione dei rapporti tra le società coinvolte e l'eventuale insufficienza delle informazioni fornite ai clienti non rientra nell'ambito di responsabilità dell'intermediario;
 - l'eventuale azione di recupero delle somme contro il percettore non corretto, ove sussistano i presupposti, dovrebbe essere indirizzata verso il soggetto beneficiario e non verso l'intermediario;
 - la chiusura del conto è avvenuta nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali, con espressa accettazione delle clausole da parte del cliente e con successivo trasferimento del saldo alla società senza alcuna trattenuta indebita.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.
La società nelle repliche espone quanto segue:
 - sono state più volte manifestate la disponibilità e la capacità di fornire all'intermediario tutte le fatture emesse, con i relativi dettagli dei clienti, al fine di documentare la spettanza delle somme e supportare le verifiche necessarie;

- sono stati formulati ripetuti solleciti, inizialmente verbali e successivamente scritti, per trasmettere ogni documento utile, senza che l'intermediario abbia mai richiesto integrazioni o chiarimenti ulteriori;
- l'intermediario si è limitato a domandare l'elenco dei movimenti e, dopo settimane e due solleciti, ha dichiarato che non era sua responsabilità svolgere controlli sui pagamenti, pur sostenendo successivamente che la documentazione fornita non fosse sufficiente;
- tale comportamento è risultato contraddittorio, poiché l'intermediario, dopo aver negato di dover svolgere i controlli, ha poi imputato alla società una presunta incompletezza documentale senza avere mai formalizzato alcuna richiesta aggiuntiva;
- la chiusura del conto è avvenuta senza ragioni oggettive, provocando rilevanti difficoltà nella gestione degli incassi e pregiudicando la continuità operativa;
- l'intermediario ha trattenuto somme superiori a € 60.000,00, somme che risultano spettanti alla società, senza alcun titolo e nonostante le ripetute evidenze fornite circa l'errore occorso nei pagamenti;
- la condotta dell'intermediario, caratterizzata da mancanza di collaborazione e da un atteggiamento rigidamente oppositivo, ha determinato una situazione di grave tensione finanziaria, con rischi per l'equilibrio di cassa e la continuità aziendale;
- ribadisce la piena disponibilità a trasmettere in modo trasparente tutta la documentazione contabile, incluse le fatture relative ai pagamenti contestati, affinché venga riconosciuta la correttezza delle proprie posizioni;
- richiede che l'intermediario prenda atto dell'impropria trattenuta delle somme e provveda alla loro immediata restituzione.

L'intermediario nelle controrepliche espone quanto segue:

- viene integralmente respinto il contenuto delle repliche della società, confermando ogni precedente deduzione;
- il ricorso permane privo dei requisiti minimi di specificità, risultando caratterizzato da eccessiva genericità e dalla totale assenza di elementi probatori, non essendo stati indicati neppure in sede di replica i singoli bonifici contestati né le fatture che ne costituirebbero il presupposto;
- il fatto oggetto di doglianza non è riconducibile ad alcuna condotta a lui imputabile, trovando invece origine in una carente comunicazione da parte della società ai propri clienti in ordine alle corrette coordinate bancarie da utilizzare per i pagamenti;
- nessuna somma è stata trattenuta impropriamente, essendo stati tutti i bonifici contabilizzati in favore della società correttamente identificata dall'iban indicato nei flussi dispositivi trasmessi dai pagatori, come già confermato dalle verifiche contabili svolte;
- non è stata prodotta alcuna prova relativa a iniziative intraprese dalla società nei confronti dell'asserito percettore non legittimato, idonee a sostenere la fondatezza della richiesta di restituzione avanzata nel ricorso;
- viene ribadita la piena regolarità del recesso unilaterale, esercitato nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal contratto di conto corrente, con successivo bonifico dell'intero saldo a favore della società presso altro intermediario, senza alcuna trattenuta;
- insiste nel chiedere la dichiarazione di inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso, non emergendo alcun profilo di responsabilità a suo carico né alcun comportamento suscettibile di censura da parte dell'organo decidente.

DIRITTO

La controversia trae origine dalla contestazione avanzata dalla società in ordine alla destinazione di una pluralità di pagamenti effettuati da propri clienti che sarebbero stati accreditati su un conto corrente intestato a un soggetto diverso dalla società ricorrente e non individuato quale beneficiario nelle fatture. La società deduce che tali somme, quantificate in € 67.534,19, sarebbero state indebitamente trattenute dall'intermediario, non avendo quest'ultimo provveduto alla loro restituzione né attivato iniziative idonee al recupero delle stesse. La società richiede, pertanto, il riaccredito dell'importo complessivo indicato e l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per l'omessa restituzione delle somme e per la condotta tenuta nella gestione del rapporto. La società afferma, inoltre, che l'intermediario avrebbe proceduto alla chiusura del conto corrente intestato alla società nel settembre 2025, nonché alla chiusura, nel luglio 2025, del conto intestato al soggetto che avrebbe beneficiato dei pagamenti contestati, contribuendo a rendere non più fruibili le somme derivanti dai bonifici in questione. L'intermediario, dal canto suo, nega ogni responsabilità, affermando che i bonifici sono stati eseguiti regolarmente secondo l'identificativo unico (IBAN) inserito dagli ordinanti, che nessuna somma sarebbe stata da esso trattenuta e che la chiusura del conto corrente sarebbe avvenuta nel rispetto delle condizioni contrattuali e con integrale trasferimento del saldo alla società.

Non risulta allegato un quadro analitico delle operazioni né sono state prodotte le fatture che si assumerebbero sottese ai pagamenti o un prospetto di riconciliazione tra fatture e singoli bonifici. Neppure risulta prodotta evidenza che l'IBAN beneficiario comunicato alla propria clientela sia corrispondente all'IBAN del conto presso l'intermediario convenuto ed effettivamente utilizzato dai pagatori. Nel caso di specie, la società ha dichiarato la disponibilità a produrre le fatture e gli estremi dettagliati dei pagamenti, ma dagli atti non risulta che tali documenti siano stati mai depositati. Senza l'elenco dei bonifici (con date, causali e IBAN destinazione) e la riconciliazione con le fatture sottostanti, non pare possibile distinguere se e in quale misura le somme rivendicate appartengano alla sfera giuridica della ricorrente oppure rientrino nei legittimi incassi dell'affittuaria. Parimenti, sulla base delle evidenze fornite dall'intermediario, non risulta che le somme siano mai transitate o siano state trattenute dall'istituto convenuto; i pagamenti sembrano essere stati accreditati direttamente sul conto intestato al terzo beneficiario, in conformità all'IBAN indicato dai pagatori.

Alla luce di ciò, la richiesta di riaccredito nei confronti dell'intermediario non appare supportata dagli elementi necessari, poiché la ricorrenza di un "indebito" a carico dell'istituto richiederebbe la prova che le somme siano state da esso incamerate o trattenute, circostanza che non risulta emergere né risultano, infine, elementi dai quali possa desumersi l'illegittimità del recesso esercitato dall'intermediario dal rapporto in essere con la ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE